COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 15

Disegno di legge (*Discussione*):

Assegnazione della somma di lire 46.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. (111) 15

PRESIDENTE 15, 19
MIGLIORI, *Relatore* 16, 18, 19
MERLONI 16, 18
MARTINELLI 18
TOZZI CONDIVI 18, 19
BERTINELLI 19
RUSSO CARLO 20

Disegno di legge (*Discussione*):

Aumento dell'indennità agli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari (112) 20

PRESIDENTE 20, 23
ARCANGELI, *Relatore* 20, 21, 23
MERLONI 20, 21, 22
MARTINELLI 20, 21, 23
TURCHI 21, 22, 23
AUDISIO 21
BOVETTI 22
TOZZI CONDIVI 22
CORONA ACHILLE 22
LUCIFREDI 23

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti i deputati:

Amadeo, Arcaini, Arcangeli, Audisio, Bertinelli, Bovetti, Cinciari Rodano Maria, Conci Elisabetta, Colitto, Corona Achille, Costa, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fadda, Gatto, Greco Paolo, Lombardi Colini Pia, Lucifredi, Martinelli, Melloni, Merloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Nicoletto, Poletto, Ponti, Riva, Russo Carlo, Sartor, Spataro, Tozzi Condivi, Tupini, Turchi.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carpano Maglioli, Longhena, Resta, Tosato e Numeroso.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione della somma di lire 16.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di caro vita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. (111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Assegnazione della somma di lire 46.855.000, occorrente per la corresponsione della mag-

giore indennità di caro vita al personale dipendente dal Pio Istituto di San Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Poiché io stesso sono relatore, cedo la presidenza al Segretario anziano, essendo assente l'altro vice Presidente.

PRESIDENZA DEL SEGRETARIO ANZIANO
LUCIFREDI

MIGLIORI, *Relatore*. Comunico alla Commissione che ho raccolto tutti gli elementi necessari per una sufficiente relazione, ma poiché vorrei chiedere ulteriori delucidazioni ai Ministri proponenti, i quali non sono presenti alla seduta odierna, propongo il rinvio della discussione ad altra seduta.

MERLONI. Ritengo che il problema sollevato da questo disegno di legge vada oltre il caso attuale. Bisognerebbe, infatti, esaminare, in occasione di questa erogazione che lo Stato è chiamato a fare per il Pio Istituto di Santo Spirito, la situazione degli interventi statali a favore di altri enti. Bisognerebbe che, in questa materia, fosse assicurata una certa uniformità di criterî e una certa giustizia distributiva, in modo che la Commissione possa avere un preciso orientamento per l'avvenire. Questo dico, naturalmente, senza disconoscere tutta l'importanza che ha un Istituto come quello di Santo Spirito e la necessità che esso sia aiutato dallo Stato.

Sarei dunque d'accordo su di un rinvio che permettesse di approfondire anche questo aspetto.

MIGLIORI, *Relatore*. Faccio presente che la mia richiesta di rinvio è diretta a far sì che i Ministri proponenti, oggi assenti, possano, intervenendo ad una prossima seduta, fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti e quelle precisazioni che sono necessarie per l'esame del disegno di legge in riguardo all'articolo 81 della Costituzione.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Merloni, osservo che l'Istituto di Santo Spirito è retto da una legislazione speciale ed il disegno di legge in esame deriva da uno degli elementi di questa architettura legislativa speciale che si discosta notevolmente dalla legge del 1890 – modificata nel 1923 – per le istituzioni di beneficenza.

Quindi la richiesta di approfittare dell'occasione per rimettere in esame tutto il problema della disciplina dell'assistenza ospitaliera nelle sue relazioni, dal punto di vista finanziario, con lo Stato, è un'istanza la cui suggestione è facile; ma ritengo che noi potremmo procedere al nostro lavoro indipendentemente da questo esame vasto e profondo che involgerebbe l'esame di tutta la legislazione spedaliera sicché più opportunamente potrà essere presa in considerazione quando si parlerà degli istituti regionali.

MERLONI. La mia, in sostanza, vuole essere una raccomandazione al Governo perché, nel chiedere al Parlamento di approvare l'attuale provvedimento di legge a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, chiarisca come vengono regolate le questioni analoghe che sorgono nei confronti di molti altri ospedali ed enti di assistenza.

MIGLIORI, *Relatore*. Chiedo al Presidente se ritenga opportuno che la materia sia delibata oggi, dando il quadro della situazione particolare dell'Istituto di Santo Spirito, o se invece sia preferibile stabilire senz'altro il rinvio.

PRESIDENTE. Penso che la questione debba essere decisa dalla Commissione stessa, e attraverso votazione.

MERLONI. Ritengo che sarebbe bene ascoltare la relazione in modo da poter poi deliberare sulla eventuale sospensione, secondo gli elementi che da essa risulteranno. Faccio formale proposta in tale senso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Merloni.

(*È approvata*).

Invito il Relatore, onorevole Migliori a svolgere la sua relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con regio decreto 24 maggio 1896, otto istituti ospitalieri aventi sede in Roma venivano fusi in un unico ente morale, con unica personalità giuridica, sotto la denominazione: «Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma».

Dello stesso anno, in data 30 luglio, è la legge sulla beneficenza pubblica per la città di Roma; già in questa legge troviamo la prima fissazione di un intervento dello Stato a favore. oltre che di altri istituti, anche del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti. Per essa lo Stato fissa un contributo a favore della beneficenza pubblica romana di lire 1.100.000, di cui 770.000 annue all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti.

Di queste 1.100.000 lire sono stabilite: lire 500.000 a carico del Tesoro e lire 600.000 a carico del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, corrispondente alla somma destinata al servizio delle pensioni dei regolari, «di mano in mano che si renderà disponibile per effetto della cessazione delle pen-

sioni stesse ». In altre parole, il Fondo doveva corrispondere pensioni ai chierici regolari fino alla morte: la legge disponeva che di mano in mano che queste somme andassero liberandosi esse dovessero essere assegnate a questo servizio di beneficenza e spedalità.

Ma, in attesa di questa progressiva liberazione di somme, una egual somma veniva stanziata dal Tesoro, che nel frattempo si sostituiva così al Fondo di beneficenza e religione.

Con legge 31 maggio 1900 si portano – questo è il vocabolo usato dalla legge – provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri, appartenenti al comune di Roma, ricoverati nel Pio Istituto di Santo Spirito: viene istituito un fondo speciale di lire 300.000 a carico dello Stato e di lire 111.123,56 a carico della provincia di Roma, e vengono date disposizioni per il rimborso delle eccedenze passive.

Con legge 8 luglio 1903, ferme restando le disposizioni testé ricordate, viene disposto che «per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera dell'Istituto di Santo Spirito», dalle somme disponibili sul fondo per il pagamento delle pensioni a carico del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma e, in caso di insufficienza, dei fondi dell'Istituto, venga prelevata a carico dello Stato la somma necessaria fino a lire 500.000. Tale somma viene elevata a 1.500.000 con la legge 18 giugno 1908, n. 286.

Altre disposizioni troviamo che intercedono fra le date ricordate che sono le tappe più importanti dello sviluppo dei provvedimenti.

Deriva da tutto ciò quella che chiamai l'architettura attuale dei concorsi ordinari dello Stato a favore dell'Istituto di Santo Spirito. Abbiamo cioè: un assegno fisso, il quale incomincia con le cifre che abbiamo veduto e che, successivamente, con regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, viene portato a 7.200.000 lire annue; abbiamo poi un ulteriore concorso, che si determina e funziona così: quando il numero delle degenze supera il numero consolidato nel conto consuntivo 1906, e quindi dal 1907 in poi, lo Stato interviene a corrispondere un *quid* su ciascuna diaria.

Con decreto legislativo luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 215, questo *quid* di ciascuna diaria è fissato in misura pari all'80 per cento dell'importo della diaria medesima. In definitiva abbiamo; un assegno fisso di lire 7.200.000, più un intervento dello Stato, il quale paga al Pio Istituto di Santo Spirito le degenze che superano il numero che si era consolidato nel conto consuntivo del 1906, nella misura dell'80 per cento della diaria fissata semestralmente in base ai dati del semestre antecedente, e approvata dalla Commissione di tutela.

Poiché parlavo prima di una legislazione speciale che regge il Pio Istituto di Santo Spirito, ricorderò come la tutela sullo stesso non fu mai esercitata dalla Giunta provinciale amministrativa o dal Comitato di beneficenza, ma da una speciale Commissione di tutela ordinata dall'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 26 novembre 1916 e composta di cinque membri presieduti da un consigliere di Stato.

Oltre al concorso, meglio, ai concorsi ordinari, esiste un concorso straordinario. Con regio decreto-legge 18 aprile 1920,n. 481, si stabilisce infatti un concorso straordinario a pareggio di bilancio fino all'importo di lire 3.200.000, per provvedere ai maggiori oneri derivanti dai miglioramenti al personale. Comincia dunque da questa data del 18 aprile 1920 l'intervento dello Stato in forma straordinaria, diretto a reintegrare, fino al pareggio, le spese per i miglioramenti al personale: da allora lo Stato provvede, di volta in volta, le somme necessarie.

Ecco l'origine del provvedimento attuale, o, meglio, della richiesta fatta con lettera 18 novembre 1947 dal Pio Istituto allo Stato, perché lo Stato provvedesse con le assegnazioni di cui stiamo occupandoci. Fin dal gennaio 1946 l'amministrazione del Pio Istituto, con deliberazione approvata dalla Commissione di tutela, disponeva, con decorrenza dal 1° ottobre 1947, l'aumento dell'indennità di carovita dal 65 al 90 per cento. L'onere che ne è derivato è pari a quello incontrato precedentemente per un altro aumento del 25 per cento. Abbiamo così due somme, ciascuna di più di 23.000.000, che in due volte sono venute a gravare sull'Istituto.

Ecco perché l'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ha chiesto allo Stato che, conformemente al passato (non esiste infatti una disposizione di legge al riguardo), lo Stato intervenga a rimborsare i maggiori oneri. L'Istituto invoca dunque questa prassi, la quale comincia dal 1920, con l'assegnazione, secondo le necessità, di una somma ad integrazione di quella fissa stabilita dalla legge del 1920.

Questa è la situazione dell'intervento e del concorso dello Stato per il funzionamento pel Pio Istituto di Santo Spirito, il quale,

al pari degli altri ospedali, ha bensì dei redditi immobiliari, ma non sufficienti a coprire le spese.

Per completezza di esposizione, ricorderò che, a proposito delle spese ospedaliere, l'Istituto di Santo Spirito limita questo privilegio ai malati romani, mentre, per i non appartenenti al comune di Roma, l'Istituto, come tutti gli ospedali, deve farsi rimborsare le spese dal comune dove il malato ha il domicilio di soccorso.

Senonché, per facilitare il Pio Istituto, lo Stato anticipa l'importo per la durata di un anno; inoltre, per i malati dei quali non sia facilmente accertabile il domicilio, provvede lo Stato che si riserva il diritto al rimborso verso il comune debitore.

Questa è l'impalcatura finanziaria dell'Ente rispetto all'aiuto dello Stato.

Il dubbio di natura costituzionale da me prospettato riguarda l'articolo 81 della Costituzione, per il quale ogni legge che importi spese non previste in bilancio deve indicare i mezzi per farvi fronte.

MERLONI. Chiedo un chiarimento al Relatore, e cioè se gli altri provvedimenti a favore dell'Istituto siano stabiliti per legge.

MIGLIORI, *Relatore*. Non esiste una legge dalla quale scaturiscano altri provvedimenti.

MERLONI. Non comprendo perché queste somme per il miglioramento del trattamento economico del personale a favore dell'Istituto di Santo Spirito, in quanto gravano normalmente sul bilancio dello Stato, non siano iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, ivi comprese le somme per questa indennità di caro vita.

MARTINELLI. Queste somme sono comprese nel capitolo 33. Tutte le altre erogazioni straordinarie sono soggette a provvedimenti speciali compresi nelle note di variazione; nell'esercizio 1947-48, in diverse note di variazione, sono comparse queste integrazioni per l'Istituto di Santo Spirito in un ordine di grandezza complessivo superiore ad un miliardo.

Noi della Commissione finanze e tesoro riteniamo utile porre il quesito circa il rapporto tra questo disegno di legge e l'articolo 81 della Costituzione. Diverse volte abbiamo prospettato il dubbio se l'articolo 81 si riferisca alla sola autorizzazione di spesa ovvero anche allo stanziamento. Il disegno di legge in esame si riferisce unicamente all'autorizzazione di spesa e deferisce al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto allo stanziamento.

Devo, peraltro, far presente che non è ancora coordinato con questa nuova materia costituzionale l'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 1923; quest'articolo ammette che il Ministro del tesoro possa proporre l'iscrizione nel bilancio, negli appositi capitoli, dell'aumento di stanziamento di spese aventi carattere obbligatorio. Ora questa spesa si riferisce ad una legge la quale dice che se il costo della vita nel trimestre va ad un certo livello, automaticamente lo Stato o determinati enti hanno l'obbligo di corrispondere questa maggiore somma.

Il quesito andrebbe esposto in questi termini:

1°) Se siamo nel campo di questo particolare capitolo, riferentesi a spese obbligatorie per le quali c'è questa facoltà di variazione con decreto.

2°) Se l'articolo 81 della Costituzione debba valere per la sola l'autorizzazione di spesa, ovvero anche per lo stanziamento.

Rammento che ciò ha fatto oggetto di ampia esposizione alla Camera in sede di bilancio dei lavori pubblici.

TOZZI CONDIVI. Credo che ci sia una questione di merito da esaminare. Dalla lucida esposizione del Relatore mi sembra di aver compreso che i 46 milioni in tanto sono necessari, in quanto c'è stato un aumento di spesa. Questo aumento non può essere rimborsato dai degenti all'Amministrazione, in quanto questa compie ogni sei mesi la revisione della diaria. Quando sarà riveduta la diaria, una parte di queste somme sarà incassata dai malati o dai comuni, perché l'80 per cento sarà sempre a carico dello Stato.

Perché non consigliamo a questi istituti di modificare il loro ordinamento interno? Quando esiste un provvedimento che porta un onere maggiore, per aumento di spesa o altro, si può fare la ripartizione rispetto al numero di presenze dell'anno precedente, sia pure in maniera approssimativa, in modo da stabilire immediatamente una nuova diaria, senza perdere tre o sei mesi di tempo per somme che non saranno mai più rimborsate. In sostanza si tratterebbe di consigliare gli istituti perché adeguino la diaria mese per mese, quando esistano aumenti che arrechino nuovi oneri gravi.

MIGLIORI, *Relatore*. L'onorevole Martinelli ha impostato esattamente la richiesta da fare al Ministro del tesoro e non rimane che da seguire le sue preziose indicazioni, fatte come autorevole membro della Commissione finanze e tesoro.

Circa l'osservazione dell'onorevole Tozzi Condivi, preciso che il sistema di revisione delle diarie è fissato, per l'Istituto di cui trattasi, dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, il quale non può essere modificato se non con una nuova legge.

Quello che ha detto l'onorevole Tozzi Condivi può rimanere come un'utile raccomandazione o avvertimento, da presentare al Governo in sede di preparazione di nuove norme.

Devo dire, per esperienza personale, che il problema dell'adeguamento delle rette, in questo momento in cui la moneta fluttua continuamente, presenta gravi difficoltà, perché anche quegli enti che sono riusciti ad ottenere, in seguito ad accordi con gli enti sovventori, di poter fare una revisione trimestrale non riescono mai ad adeguare l'aumento delle rette coll'aumento dei costi. Questi istituti devono determinare le nuove rette, in base ad una analisi persuasiva nei confronti del debitore, e poi devono ottenere l'approvazione dall'autorità di tutela. Quando la retta è funzionante, è già trascorso qualche mese a prezzo maggiorato. Nel caso nostro assistiamo alla perdita di tre mesi, i quali non possono essere ripercossi sulla diaria.

Devo aggiungere ancora che l'Istituto, avendo già pagato i suoi dipendenti, deve corrispondere gli interessi passivi all'Istituto di credito dal quale ha ottenuto in prestito la somma.

BERTINELLI. Un chiarimento: a chi viene posto il quesito sulla interpetrazione dell'articolo 81 della Costituzione?

MIGLIORI, *Relatore*. Abbiamo detto di porlo al Ministro del tesoro.

BERTINELLI. Il Ministro del tesoro non è competente e poi è parte interessata. Quale valore può avere il parere di un membro del Governo, ossia di un rappresentante del potere esecutivo?

Un parere, semmai, bisognerebbe chiederlo al presidente della Corte dei conti o del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Io penso che il rinvio proposto nei confronti di questo disegno di legge abbia il duplice scopo di mettere noi in grado di avere dal Ministro del tesoro gli opportuni chiarimenti in relazione al disegno di legge di cui specificamente vi tratta, e di studiare al tempo stesso, in generale, la questione della sfera di applicazione dell'articolo 81, questione che, indubbiamente, esula dalla sfera di competenza del Ministero del tesoro.

MIGLIORI, *Relatore*. Faccio osservare, che, in questo momento, l'Istituto sta sopportando gli oneri passivi sulle somme che ha avuto in prestito; quindi non dobbiamo protrarre le cose.

TOZZI CONDIVI. In relazione a quanto ho già detto, ritengo che, se è necessaria una disposizione di legge, sia opportuno farla: per gli Istituti di Roma si è parlato di una variazione di circa un miliardo; non mi sembra sia il caso di regalare denaro inutilmente se a ciò si può ovviare attraverso un provvedimento che prescriva l'adeguamento delle rette di volta in volta quando se ne manifesti la necessità.

L'onorevole Relatore ha fatto presente la difficoltà, anzi l'impossibilità, di perequare esattamente il costo di degenza. Ciò non significa che non si debba cercare di adeguarlo quanto più è possibile agli altri costi. La discussione coi comuni potrà riguardare il costo delle derrate: ma quando esiste un provvedimento che comporta l'aumento dei salari e degli stipendi non si tratta che di applicarlo, senza attendere che i comuni ratifichino e senza attendere il visto della Commissione. Credo che basti un mese, al massimo, per la delibera del Consiglio di amministrazione e per il visto del Consiglio di ispezione; risparmieremmo sempre due mesi, e cioè 15 o 20 o 40 milioni ogni due mesi.

Propongo, pertanto, che si richieda una nuova disposizione legislativa per il perfezionamento dei regolamenti, al fine dell'adeguamento della diaria, poiché solo così si potranno ottenere notevoli beneficî.

PRESIDENTE. Prego di tener presente che ci troviamo di fronte ad uno specifico provvedimento riguardante il Pio Istituto di Santo Spirito di Roma.

Le questioni di carattere generale, pur molto importanti, sollevate dagli onorevoli Merloni e Tozzi Condivi, possono inserirsi in questo problema, ma soltanto indirettamente. Ritengo che esse potranno adeguatamente esser prese in esame nella prossima seduta, quando, cioè, si discuterà nuovamente questo disegno di legge; in quella sede, coloro che hanno posto tali questioni potranno tradurle in ordini del giorno, di modo che la Commissione abbia la possibilità di esprimere un voto di carattere generale al Governo, perché si renda promotore di apposite norme in materia.

TOZZI CONDIVI. È una questione di carattere specifico, non generale e, comunque, sono 46 milioni che dobbiamo pagare.

RUSSO CARLO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Tozzi Condivi.

La deliberazione, però, che prevede questo aumento del caro vita, porta la data del 18 novembre, mentre l'indennità caro vita ha effetto retroattivo dal 1° ottobre, giusta la delibera del Consiglio di amministrazione; vi è cioè uno scarto di trenta giorni

MIGLIORI, *Relatore*. All'onorevole Tozzi Condivi vorrei osservare che anche se si riuscisse a sollecitare al massimo l'entrata in funzione delle nuove rette, occorre peraltro tener presente che con ciò non si diminuirebbe di molto l'intervento dello Stato, perché le nuove rette servirebbero per i malati dei comuni, almeno nella più gran parte. Ora, siccome lo Stato si fa garante del pagamento da parte dei comuni, la mia esperienza personale mi permette di dire che, dopo la guerra, i comuni fanno di tutto, date le condizioni dei loro bilanci, per non pagare le spese di spedalità. Quindi, per quanto riguarda il Pio Istituto, è sempre sullo Stato che ricadrebbe l'onere di queste rette: in sostanza, di fronte ad un miglioramento funzionale, rimarrebbe sempre il peso a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere questa discussione rinviandola alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA
DEL VICEPRESIDENTE MIGLIORI

Discussione del disegno di legge: Aumento della indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari. (112)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: «Aumento della indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari»

Do la parola al relatore, onorevole Arcangeli.

ARCANGELI, *Relatore*. Il disegno consta di un solo articolo. La relazione presentata dal Ministero competente è di grande chiarezza. Si tratta di questo: l'articolo 171 del Regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza prevede che, qualora gli agenti debbano piantonare – come si dice in termine tecnico – uno o più individui in luoghi di cura, debbono avere, quando questi provengano da penitenziari, un soprassoldo di cinque lire giornaliere, e di 10 quando il detenuto sia affetto da malattie contagiose. Il disegno in esame dice di portare la cifra rispettivamente da 5 a 50 e da 10 a 100. Credo che nessuno abbia nulla da obiettare, se non che si tratti, semmai, di una cifra esigua. Mi è sopravvenuta, però, una perplessità relativamente all'articolo 81 della Costituzione. Questo disegno di legge venne presentato il 28 settembre, cioè dopo la presentazione dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno; in seguito a ciò è lecito formulare una duplice ipotesi: o, come io ritengo, si presume che chi ha compilato detto bilancio abbia tenuto conto di questa spesa, o invece, considerando che il disegno è posteriore alla presentazione dello stato di previsione, si ritiene che questa spesa non abbia potuto essere prevista ed inserita nel bilancio medesimo: comunque, mentre lascio ai colleghi di deliberare su questa questione puramente costituzionale nei termini del quesito dianzi posto dal collega Martinelli, chiedo, per quanto riguarda il merito, l'approvazione di questo disegno di legge.

MERLONI. Poiché nel bilancio dell'interno c'è un capitolo che parla di indennità varie per gli agenti di pubblica sicurezza, è forse nel pensiero del Ministro proponente che la nuova misura dell'indennità di cui si discute non conduca alla modificazione del bilancio del Ministero dell'interno.

MARTINELLI. Nella voce delle spese per la pubblica sicurezza vi sono diversi capitoli. Ma, poiché vi è un disegno di legge particolare, non si può necessariamente dedurre che la spesa fosse stata compresa in questi capitoli, e che l'autorizzazione alla spesa fosse stata chiesta successivamente al primo luglio. Sembra proprio che, in questo caso, sia esplicitamente da richiedersi l'indicazione, nel provvedimento di legge, dei mezzi con cui far fronte a questo aumento di spesa. Questo caso è diverso dal precedente, dove si diceva che ogni tre mesi si fa un conguaglio per i compensi ad un determinato personale. Se si fosse trattato di personale dello Stato, nessun dubbio sarebbe occorso sull'opportunità di questo provvedimento particolare poiché sarebbe bastato l'articolo 41 della legge di contabilità. Siccome si tratta di una rifusione indiretta, i Ministri hanno ritenuto opportuno chiedere l'autorizzazione alla spesa e, al Ministro del tesoro, lo stanziamento in bilancio. Qui non vi è nessun precedente di questo genere. Qui vi è una spesa preventivata in una misura che si chiede di decu-

plicare. Anche stiracchiando l'articolo 81, si devono indicare i mezzi: non si può sfuggire alla chiara lettera dell'articolo.

TURCHI. Prescindo dalla questione costituzionale. Se nel bilancio del Ministero dell'interno vi è un capitolo per fronteggiare le spese derivanti dall'indennità, credo che questo sia il capitolo 43. È chiaro che non si tratta di un servizio che si istituisce ora, poiché, per quanto è a mia conoscenza, tutte le volte che un detenuto è trasferito in clinica è sempre piantonato e dato che esiste questo capitolo che prevede indennità speciali di pubblica sicurezza, senza specificare quali siano, io penso che ivi – la previsione di spesa essendo notevole – siano comprese anche queste indennità; aggiungo che l'importo corrisposto per questo servizio non rappresenta una cifra tale che possa mettere in difficoltà il Ministero dell'interno. Penso che potremmo senz'altro approvare la spesa, in quanto questa è prevista con evidenza nel detto capitolo.

MERLONI. Vorrei chiedere un chiarimento e cioé: perché il Ministro dell'interno ha chiesto al Parlamento un provvedimento che poteva essere previsto nel bilancio del suo Ministero e che oggi avrebbe potuto essere preso in sede di discussione del bilancio stesso ?

Desidero osservare che discutiamo di una questione formale, richiedendo che si chiarisca su quale capitolo la somma debba gravare. Io sono del parere che essa debba essere compresa nel capitolo 43, ma sarebbe necessario che ciò fosse esplicitamente dichiarato.

In virtù dell'articolo 81, ogni nuova spesa, a meno che non preveda il modo di farvi fronte con nuove entrate, deve trovare la sua giustificazione in uno stanziamento esistente in bilancio: quindi si tratta di vedere in quale stanziamento questa somma possa rientrare.

MARTINELLI. Non credo che sia possibile, dalla semplice lettera della denominazione di un capitolo, trarre la conclusione che queste particolari indennità siano state inserite in passato nel capitolo 43 ed a questo proposito faccio rilevare che uno dei malvezzi che dovranno essere eliminati è precisamente quello da dare ai capitoli delle denominazioni confuse; né è parimenti possibile individuare il capitolo in cui la spesa per la indennità prevista, possa essere iscritta.

Il punto di vista dei colleghi della Commissione finanze e tesoro è che se l'Amministrazione del tesoro e quella dell'interno, hanno ritenuto opportuno di presentare un disegno di legge che autorizzi questa maggiore spesa, evidentemente non si riteneva di averla già inclusa nello stato di previsione della spesa che – non si dimentichi – è stato redatto nei mesi di ottobre e novembre del 1947, e non poteva, comunque, tener conto di un complesso di necessità sopravvenute. Quindi, trattandosi di una maggiore spesa, non consecutiva a precedenti disposizioni e non rientrante nel disposto dell'articolo 41 della legge di contabilità, occorre indicare i mezzi con cui farvi fronte.

AUDISIO. Vorrei osservare che – per quanto il disegno rechi il concerto col Ministro di grazia e giustizia – mentre da una parte il Ministero dell'interno, proponente, paga materialmente i suoi agenti, esso tuttavia ha la rivalsa sul Ministero di grazia e giustizia. Mi pare, perciò, che la questione della conformità all'articolo 81 venga a complicarsi.

I disegni di legge del genere dovrebbero essere elaborati con un criterio uniforme che in certo modo sollevi noi dal ripetere ogni volta le stesse discussioni; quindi, propongano pure il disegno i due Ministeri dell'interno e della giustizia di concerto, ma sarebbe anche opportuno sentire che cosa pensino in proposito i Ministeri del tesoro e delle finanze.

In ogni caso credo che sia inutile continuare la discussione quando la Sottocommissione finanze e tesoro ha manifestato il suo parere negativo e credo che convenga senz'altro rinviare l'esame di questo, come dell'altro disegno di legge, ad una prossima seduta in cui intervenga almeno il Sottosegretario del Ministero competente per fornire le necessarie chiarificazioni.

ARCANGELI, *Relatore*. Non mi è sfuggito che la spesa grava sul Ministero di giustizia; desidero far rilevare che esiste una questione di merito: cioé, c'è un aumento di tariffa e c'è uno stanziamento di bilancio che riguarda il Ministero di grazia e giustizia. L'aumento di tariffa non dovrebbe implicare senz'altro un aumento di spesa, essendo questo un servizio aleatorio e non fisso. Noi non possiamo sapere *a priori*, quanti saranno i detenuti da piantonare nei luoghi di cura, non possiamo sapere se saranno in un numero rilevante o se sarà uno solo nessuno, cosicché, a rigore, potremmo anche cotentarci di uno stanziamento, per esempio, di cento lire.

L'obiezione che sollevo è questa: siccome non ci viene indicato nella relazione del Ministero che nel calcolo delle probabilità di questi eventi vi sia una diminuzione – e per-

tanto dobbiamo ritenere che questi eventi si verifichino presso a poco come per il passato – un aumento di tariffa implica anche un aumento di spesa. Ora possiamo noi – come prima Commissione – approvare una variazione al regolamento del corpo di pubblica sicurezza senza sapere dai Ministeri competenti, sia degli interni che della giustizia, se la spesa a cui si va incontro sia compresa o no in uno dei capitoli preventivati?

Pochi minuti fa, in seno alla Commissione di difesa – come rappresentante della Commissione finanze e tesoro – io ho sollevato la stessa questione in merito alle tabelle delle tariffe delle indennità nell'eventualità di morte degli aviatori. E mi si è detto: non c'entra l'articolo 81: non possiamo prevedere se entro i limiti ci si stia o no quando il competente Ministero non ci dice se entro certi limiti possiamo apportare un aumento di spesa.

Per quanto riguarda il merito, io penso che da parte della Commissione non possano essere sollevate eccezioni per questi agenti che prestano un servizio fuori di quello di istituto, perché qui non si tratta di vigilare un cadavere – e la cosa sarebbe di competenza del Ministero degli interni – ma di vigilare un detenuto – competenza questa del Ministero di giustizia – che viene portato in un luogo di cura. Per questo servizio extra-istituto si chiede qualche cosa di più che non siano le cinque lire giornaliere, specie considerando che la carta che si spreca e il tempo che un funzionario deve impiegare per fare il conteggio, superano di certo il valore di quelle cinque lire.

In conclusione, pregherei la commissione di volere rinviare la discussione ad altra seduta, affinché i due Ministri interessati, oggi assenti, possano comunicarci se questa spesa rientri in uno dei capitoli preventivati – e se vi rientri *in toto* – o se non occorrano nuovi stanziamenti di bilancio.

Specialmente su questa seconda parte le nostre conoscenze sono assolutamente insufficienti.

TURCHI. Poiché si chiede il rinvio della discussione io penso che, nel frattempo, si possa far presente ai Ministeri interessati che – almeno da una parte della Commissione – si ritiene insufficiente l'aumento dell'indennità previsto nel disegno di legge.

Ho preparato in proposito un emendamento che eleva a lire 150 l'indennità di cui al primo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame, ed a 250 lire l'indennità prevista dal secondo comma, cioé nel caso in cui il detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o contagiosa.

BOVETTI. Concordo con il collega Turchi e vorrei aver presenti le statistiche delle spese per questo servizio, spese che sono addirittura irrisorie. Io ritengo doveroso aumentare questa indennità, perché si tratta di retribuire un agente per un servizio speciale che richiede particolare scrupolo e diligenza, ed io penso che una delle tante cause di certe fughe di detenuti dalle case di cura sia da ricercarsi proprio nelle misere paghe degli agenti che svolgono il servizio di sorveglianza in quei casi.

Quindi, tenendo conto del carattere particolarmente delicato di questo servizio, per un senso di giustizia ed in considerazione che questa spesa incide in misura irrisoria sul bilancio del competente Ministero, mi associo a quanto ha detto il collega Turchi.

MERLONI. Mi associo anch'io, e vorrei, anzi, andare oltre. A stretto rigore si dovrebbe aumentare non di 30, ma di 50 volte l'indennità, in quanto di 50 volte è aumentato il costo della vita. Comunque mi sembra che l'aumento di 30 volte, benché inferiore relativamente alle 5 lire del 1930, sia accettabile.

TOZZI CONDIVI. Ritengo che noi, come prima Commissione, non siamo competenti e non possiamo esaminare questo decreto che è venuto a noi per errore.

È chiaro che la preoccupazione del Ministero degli interni è che la diaria per questi agenti di pubblica sicurezza non è sufficiente, ma è il Ministero di grazia e giustizia che deve dire se questa indennità deve essere di 50 o di 100 lire. Il Ministero di grazia e giustizia deve stabilire l'indennità e, in base all'indennità così fissata, il Ministero degli interni la pagherà rivalendosi poi a sua volta come avverte la relazione.

Quindi questo decreto deve essere discusso ed approvato dalla Commissione di giustizia e non già da noi.

CORONA ACHILLE. Volevo svolgere le stesse considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. Al collega Tozzi Condivi, obietto che, a mio parere, noi siamo competenti ad esaminare questo disegno di legge. Solamente penso che, per concludere, bisognerebbe risolvere le questioni sollevate dalle eccezioni dei colleghi della Commissione finanze e tesoro e, nello stesso tempo, trasmettere – anche a titolo di raccomandazione – il voto che viene da una parte della Commissione per un'ulteriore maggiorazione di questa indennità.

LUCIFREDI. Io penso che la proposta del collega Turchi sia stata opportunamente fatta in questa sede, in maniera che da parte del Ministero – quando si dovrà vedere a chi sia da imputare questo stanziamento e dove si possano prelevare i fondi relativi – si sappia che da una parte della Commissione è stato espresso questo voto.

Però io vorrei che, per potere decidere con maggiore cognizione di causa su questo emendamento, noi fossimo edotti maggiormente sulla situazione delle cose e sull'effettivo onere che graverebbe sulle finanze dello Stato ove l'emendamento fosse accolto. A tale scopo io proporrei che si chiedesse al Ministero degli Interni la tabella completa degli emolumenti di carattere accessorio.

MARTINELLI. C'è un articolo apposito per questa spesa.

LUCIFREDI. Io vorrei un quadro completo di tutti gli emolumenti di carattere accessorio che sono dovuti agli agenti di pubblica sicurezza per i servizi extra-istituto e per i servizi normali, perchè è logico che non possiamo fissare una cifra per un servizio come questo, senza preoccuparci di mantenere il dovuto equilibrio fra l'indennità dovuta per questo servizio e le indennità dovute per altri servizi altrettanto gravi e delicati, come, per esempio, quelli di ordine pubblico. Sarebbe illogico che per il servizio di ordine pubblico fosse attribuita una indennità inferiore a quella per il piantonamento di un detenuto in ospedale. Io osservo in sostanza che, aumentando, secondo la proposta Turchi, questa speciale indennità, per logica di cose si devono aumentare in misura notevole le altre indennità.

Quindi la questione deve essere inquadrata in una questione di carattere generale, in merito alla quale sarebbe opportuno avere elementi precisi.

MARTINELLI. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Lucifredi e, anche in relazione alla richiesta fatta dal collega Bovetti, proporrei di chiedere al Ministero degli interni o al Ministero di grazia e giustizia il consuntivo delle erogazioni fatte a questo titolo nell'esercizio 1948. In pratica basterà rivolgersi alla Ragioneria Centrale del Ministero che deve avere il conto completo dei residui – suddivisi nei diversi articoli di cui si compone quel capitolo – poiché si tratta di una spesa specifica.

ARCANGELI, *Relatore*. Io chiederei al collega Martinelli se non sia sufficiente chiedere ai due Ministri competenti soltanto in quale capitolo venga inserita questa spesa e se le somme stanziate siano sufficienti o no.

Se i Ministri ci diranno che non chiedono nessuna variazione di bilancio, ma soltanto una modificazione al Regolamento, contemplando la spesa entro un capitolo già approvato, in tal caso la risposta sarebbe del tutto soddisfacente e non vi sarebbe alcuna necessità di chiedere altri elementi.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione è d'accordo sull'opportunità di sospendere ogni deliberazione rinviandola ad altra seduta in cui i competenti Ministri, o chi per loro, possano fornire tutti quei chiarimenti di cui è apparsa la necessità, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Circa la proposta avanzata dall'onorevole Turchi, ritengo che si possa approfittare di questo rinvio per avvertire il Ministro che in seno alla Commissione esiste una corrente che chiede l'ulteriore aumento dell'indennità di che trattasi.

TURCHI. Sono d'accordo.

La seduta termina alle 11.40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI